

# COMUNE DI TIARNO DI SOPRA

## STATUTO

### TITOLO I PRINCIPI

#### Art. 1

#### IDENTIFICAZIONE DEL COMUNE

1. Il Comune è costituito dai territori e dalle Comunità di Tiarno di Sopra.
2. Confina con i territori dei Comuni di: Tiarno di Sotto Bezzeca - Molina di Ledro - Tremosine (BS) - Magasa (BS) - Bondone - Storo - Condino - Cimego.
3. Capoluogo del Comune è Tiarno di Sopra. In esso hanno sede gli organi e gli uffici comunali, tranne gli uffici di cui il Consiglio comunale abbia deliberato l'istituzione in altre località del territorio.
4. Lo stemma del comune rappresenta uno scudo con un fuoco che brucia (tia) ed un albero (tiglio).
5. La festa patronale della Comunità cade il giorno 29 giugno (SS.AA. Pietro e Paolo).

#### Art. 2

#### PRINCIPI FONDAMENTALI

1. Il Comune di Tiarno di Sopra è ente territoriale autonomo e democratico che rappresenta la comunità locale, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo. Ha autonomia statutaria e finanziaria nell'ambito delle leggi e delle norme statali e provinciali sulla finanza pubblica.
2. L'autogoverno della comunità è esercitato secondo i principi e nei limiti della costituzione e delle norme statali e provinciali sulla finanza pubblica.
3. Il Comune promuove lo sviluppo ed il progresso civile, sociale ed economico della propria comunità, ispirandosi ai principi, valori ed obiettivi delle costituzioni nonché alle tradizioni locali.

#### Art. 3

#### FINALITA'

1. Il Comune persegue la collaborazione e la cooperazione con tutti i soggetti pubblici e

privati, promuovendo la piena partecipazione dei cittadini, delle forze sociali ed economiche all'amministrazione della comunità.

2. Il Comune impronta la propria azione al rispetto dei principi della Costituzione, all'affermazione dei diritti umani e dei principi di solidarietà e di pari opportunità tra cittadini, senza discriminazione di razza, origine, lingua, sesso, cultura e religione, nel riconoscimento e valorizzazione delle differenze. Il Comune garantisce il rispetto e la dignità di ogni persona e ne favorisce l'accoglienza. Attiva forme di cooperazione, scambi e gemellaggi al fine di creare e rinsaldare vincoli di solidarietà con altre comunità, italiane e straniere. Tutela e si adopera a rendere più vivibile l'ambiente di oggi e domani. Il Comune promuove la cultura della pace e dei diritti umani mediante iniziative culturali, di educazione, di cooperazione, di informazione nonché di aiuto e di solidarietà verso altre comunità.

3. In particolare il Comune ispira la propria azione al perseguimento dei seguenti fini ed obiettivi:

a) il superamento degli squilibri economici, sociali e territoriali esistenti nel proprio ambito, nonché il pieno sviluppo della persona umana, alla luce dell'uguaglianza e della pari dignità sociale dei cittadini;

b) la promozione della funzione sociale dell'iniziativa economica pubblica e privata, anche mediante lo sviluppo dell'associazionismo economico e cooperativo;

c) il sostegno alla realizzazione di un sistema globale ed integrato di sicurezza sociale e di tutela della persona;

d) la tutela e lo sviluppo delle risorse naturali, ambientali, storiche e culturali presenti sul proprio territorio per garantire alla comunità locale una migliore qualità di vita;

e) la razionale utilizzazione dei terreni di uso civico, in particolar modo dei boschi, dei pascoli e dei terreni coltivati;

f) la salvaguardia dell'ambiente e la valorizzazione del territorio come elemento fondamentale della propria attività amministrativa;

g) la valorizzazione ed il recupero delle tradizioni e consuetudini locali;

h) la piena attuazione della partecipazione dei cittadini alle scelte politiche ed amministrative.

#### Art. 4

#### INFORMAZIONE DEI CITTADINI

1. Tutti gli atti dell'Amministrazione, delle aziende speciali e delle istituzioni sono pubblici ad eccezione degli atti che sono dichiarati riservati o sottoposti a limiti di divulgazione dalla legge o dal regolamento.

2. L'Ente si avvale dei mezzi di comunicazione ritenuti più idonei ad assicurare la conoscenza degli atti, sulla base del regolamento.

3. La comunicazione deve essere esatta, tempestiva, completa ed inequivocabile, nonché adeguata all'eventuale indeterminatezza dei destinatari.

4. La Giunta adotta i provvedimenti organizzativi idonei a dare concreta attuazione al diritto di informazione.
5. Il Consiglio comunale può richiedere incontri periodici o straordinari con il Presidente della Giunta Regionale e della Giunta Provinciale, gli Assessori ed i Consiglieri regionali e provinciali per l'esame di specifiche questioni di interesse locale, tenendo conto di eventuali istanze, petizioni o proposte pervenute.
6. A tali incontri possono essere invitati a partecipare i cittadini del Comune ed altri soggetti interessati.

## TITOLO II ORGANI ELETTIVI

### CAPO I IL CONSIGLIO COMUNALE

#### Art. 5 GENERALITA'

1. Il Consiglio comunale rappresenta la comunità dalla quale è eletto, ne individua ed interpreta gli interessi generali. E' organo di indirizzo e controllo politico-amministrativo.
2. Il Consiglio dura in carica fino all'elezione del nuovo, limitandosi, dopo l'indizione dei comizi elettorali, ad adottare gli atti urgenti e improrogabili.
3. Esso adotta gli atti necessari al proprio funzionamento.

#### Art. 6 FUNZIONI

1. Il Consiglio esercita le competenze assegnategli dalla legge regionale e le altre previste, nell'ambito della legge, dallo Statuto.
2. Stabilisce gli indirizzi dell'attività dell'amministrazione ed esercita il controllo politico-amministrativo su tutte le attività del Comune per il conseguimento degli obiettivi stabiliti negli atti fondamentali e nei documenti programmatici, con modalità previste dalla legge, dal presente Statuto e dai regolamenti.
3. Esercita le funzioni di controllo politico-amministrativo spettanti al Comune, anche in forza di convenzioni, sugli Enti da esso dipendenti, sulle gestioni convenzionate e coordinate, consorzi, società, anche per azione, che hanno come fine l'esercizio di servizi pubblici e la realizzazione di opere, progetti, interventi effettuati per conto del Comune od alle quali lo

stesso partecipa con altri soggetti.

4. Definisce gli indirizzi per la nomina e la designazione dei rappresentanti comunali presso enti, aziende ed istituzioni; nomina e revoca i rappresentanti comunali presso enti, aziende ed istituzioni nei casi espressamente previsti dalla legge ed approva gli atti fondamentali indicati dallo Statuto e dai regolamenti degli stessi.

5. Nell'esercizio del controllo politico-amministrativo, il Consiglio verifica la coerenza dell'attività amministrativa con i principi affermati dallo Statuto, con gli indirizzi generali e con gli atti di programmazione.

6. Vota risoluzioni, mozioni, ordini del giorno per esprimere posizioni ed orientamenti su temi ed avvenimenti di carattere politico, sociale, economico e culturale.

7. Con l'approvazione degli atti fondamentali il Consiglio può stabilire dei criteri-guida per la loro concreta attuazione. In particolare, con gli atti di pianificazione operativa e finanziaria, annuale e pluriennale, il Consiglio definisce gli obiettivi da perseguire i tempi per il loro conseguimento, anche in relazione a singoli programmi, interventi o progetti.

8. Il Consiglio può esprimere direttive per l'adozione, da parte della Giunta, di provvedimenti dei quali il Revisore dei Conti abbia segnalato la necessità in relazione all'amministrazione ed alla gestione economica del Comune.

## Art. 7 I CONSIGLIERI

1. I Consiglieri entrano in carica all'atto della loro proclamazione ovvero, in caso di surroga, appena adottata dal Consiglio la delibera relativa.

2. Essi esercitano le loro funzioni senza vincolo di mandato, con piena libertà di opinione e di voto.

3. Sono esenti da responsabilità i Consiglieri che, motivando la propria posizione, abbiano espresso voto contrario ad una proposta ed abbiano espressamente richiesto che la loro posizione sia registrata a verbale.

4. I componenti gli organi collegiali del Comune devono astenersi dal prendere parte alle deliberazioni riguardanti liti o contabilità loro proprie nei confronti dei corpi cui appartengono o degli stabilimenti dai medesimi amministrati, o soggetti alla loro amministrazione o vigilanza o dei quali siano dipendenti, come pure quando si tratti di interesse proprio o di interesse, liti o contabilità dei loro parenti sino al quarto grado, o del coniuge, o degli affini fino al secondo grado, o di conferire impieghi ai medesimi. Il divieto importa anche l'obbligo di allontanarsi dall'aula durante la trattazione di detti affari.

5. Ciascun Consigliere ha diritto di iniziativa per gli atti ed i provvedimenti di competenza del Consiglio. Può presentare interrogazioni, mozioni, e proposte di risoluzioni ed esercita ogni altra facoltà spettante ai consiglieri, a norma di legge, Statuto e regolamento.

6. I Consiglieri hanno diritto d'accesso a tutti gli atti del Comune (riproduzione compresa) senza oneri, nei limiti di legge.

7. Le dimissioni dalla carica sono presentate al Sindaco per iscritto. Sono comprese nell'ordine del giorno della prima adunanza del Consiglio, al quale sono comunicate.
8. I Consiglieri decadono per i motivi indicati dalla legge.
9. Ciascun Consigliere deve eleggere domicilio nel territorio comunale per la notifica degli atti comunicandolo per iscritto al segretario comunale entro 10 giorni dall'entrata in carica.
10. Ai Consiglieri spetta un'indennità di presenza determinata nella misura di 30.000 per ogni seduta. L'indennità di cui sopra spetta anche ai componenti della Commissione edilizia comunale ad eccezione dei dipendenti comunali (segretario comunale e Tecnico comunale).
11. Qualora un Consigliere risulti assente per tre sedute consecutive, il Sindaco richiede adeguate giustificazioni. Qualora nei successivi cinque giorni manchi la risposta o le giustificazioni risultino inadeguate, il Sindaco propone al Consiglio la pronuncia di decadenza.

## Art. 8 CONVOCAZIONE E COSTITUZIONE

1. Il regolamento del consiglio comunale stabilisce le modalità di funzionamento dello stesso.
2. Nella formulazione dell'ordine del giorno è data priorità alle questioni urgenti e ai punti non trattati nella seduta precedente.
3. Il Consiglio comunale è convocato in seduta ordinaria per l'esercizio delle funzioni e l'adozione dei provvedimenti previsti dalla legge e dallo statuto. L'avviso di convocazione, con gli oggetti da trattare, deve essere consegnato ai Consiglieri, presso la loro dimora o presso il domicilio obbligatoriamente eletto nel Comune, almeno cinque giorni prima di quello stabilito per l'adunanza. La convocazione del consiglio comunale è resa nota alla cittadinanza con l'esposizione, all'albo comunale dell'avviso di convocazione con l'ordine del giorno della seduta.
4. Quando un quinto dei Consiglieri richiede una seduta straordinaria del Consiglio, il Sindaco lo convoca entro un periodo non superiore a 15 giorni dal ricevimento della richiesta.
5. Il Sindaco convoca il Consiglio comunale anche su richiesta dei cittadini con domanda sottoscritta, corredata da precisa indicazione dell'argomento, da almeno il 30%, con un minimo di 180 elettori. Il Sindaco è tenuto a riunire il Consiglio entro 20 giorni e l'argomento sarà posto al primo punto dell'ordine del giorno, la discussione, esclusivamente per questo punto è aperta al libero intervento dei cittadini, senza l'adozione di un provvedimento formale.
6. Il Consiglio comunale può essere convocato d'urgenza, quando ciò sia necessario per deliberare su questioni rilevanti ed indilazionabili, con almeno 24 (ventiquattro) ore di preavviso, assicurando comunque ai Consiglieri la tempestiva conoscenza degli atti relativi agli argomenti da trattare. L'avviso di convocazione basta sia consegnato almeno ventiquattro ore prima, con le stesse modalità della convocazione ordinaria.
7. Nei cinque giorni precedenti, o nelle ventiquattro ore in caso d'urgenza, quello stabilito per

l'adunanza, ogni Consigliere ha diritto di esaminare nella sede comunale, durante l'orario d'ufficio, gli atti relativi alle singole proposte iscritte all'ordine del giorno, anche con l'assistenza, se richiesta, del segretario comunale o dei funzionari comunali, nei limiti delle loro competenze professionali e compatibilmente con le esigenze d'ufficio.

8. Qualora un Consigliere ritenga mancante o carente, la documentazione presente agli atti di una o più proposte inserite nell'ordine del giorno, può chiedere, nel corso della seduta consiliare, il rinvio della trattazione dell'argomento. Qualora la proposta di sospensione non sia accolta, contro le delibere conseguentemente assunte, è fatto salvo il diritto di presentare opposizione entro il periodo di pubblicazione. Sull'opposizione si pronuncerà il Consiglio comunale nella seduta successiva.

9. Il Consiglio comunale è regolarmente costituito con la presenza della maggioranza dei consiglieri Comunali assegnati.

10. Nella seduta di seconda convocazione, che avrà luogo in altro giorno, è sufficiente per la validità dell'adunanza l'intervento di almeno 7 (sette) Consiglieri comunali. In tal caso tuttavia, non possono essere assunte deliberazioni che richiedano una maggioranza qualificata o che siano escluse esplicitamente dallo statuto.

11. Il Consiglio comunale non può deliberare, in seduta di seconda convocazione, su argomenti non compresi nell'ordine del giorno della seduta di prima convocazione, ove non ne sia stato dato avviso a tutti i Consiglieri almeno ventiquattro ore prima e non intervenga alla seduta almeno la metà dei Consiglieri assegnati.

12. Alle sedute del Consiglio comunale partecipa il segretario comunale che cura la redazione del verbale, sottoscrivendolo insieme al Sindaco o a chi presiede l'adunanza.

13. L'Assessore non consigliere ha diritto e, se richiesto, l'obbligo di partecipare alle adunanze del Consiglio con diritto di parola, ma senza diritto di voto.

14. Alle sedute del Consiglio Comunale possono essere invitati i rappresentanti del Comune in enti, aziende, società per azioni, consorzi e commissioni, nonché esperti e professionisti incaricati della predisposizione di studi e progetti per conto del Comune, per riferire sugli argomenti di loro pertinenza.

15. In caso di trattazione di argomenti di carattere sovracomunale, possono essere invitati i rappresentanti e/o i consiglieri comunali degli altri Comuni ledrensi.

16. Le sedute del Consiglio comunale sono pubbliche, salvi i casi nei quali secondo legge esse debbano essere segrete.

## Art. 9

### INIZIATIVA E DELIBERAZIONE DELLE PROPOSTE

1. La proposta di atti e provvedimenti di competenza del Consiglio comunale spetta alla Giunta, al Sindaco, a ciascun consigliere e ai cittadini ai sensi del comma 5 dell'articolo precedente.

2. Le modalità per la presentazione e l'istruttoria delle proposte sono stabilite dal

regolamento del consiglio.

3. Ogni deliberazione del Consiglio comunale s'intende approvata quando ha ottenuto il voto della maggioranza dei Consiglieri presenti, salvi i casi nei quali la legge o lo statuto prescrivono espressamente la maggioranza degli aventi diritto al voto od altre maggioranze qualificate.

4. Ai fini della determinazione della maggioranza si computano agli astenuti tra i votanti; non si computano invece coloro che si assentano dall'aula prima del voto.

5. Le votazioni sono effettuate, di norma, con voto palese. Le votazioni con voto segreto sono limitate ai casi previsti dalla legge.

6. In caso di urgenza le deliberazioni possono essere dichiarate immediatamente eseguibili con voto espresso dalla maggioranza dei componenti.

#### Art. 10 NOMINE CONSILIARI

1. Quando, per disposizione di legge o regolamento, debba essere nominato un Consigliere comunale o un rappresentante del Comune, il Consiglio comunale provvede alla nomina in seduta pubblica e con votazione a scheda segreta. Quando sia prevista la presenza delle minoranze nella rappresentanza da eleggere, si procede con voto limitato.

#### Art. 11 GRUPPI CONSILIARI

1. I Consiglieri eletti nella medesima lista formano un gruppo consiliare salvo la facoltà di optare per un gruppo diverso, con il consenso di questo.

2. Ciascun gruppo comunica al Sindaco il nome del Capogruppo entro il giorno precedente la seconda riunione del Consiglio medesimo. In mancanza di tale comunicazione viene considerato capogruppo il consigliere più anziano (per numero di voti) del gruppo.

#### Art. 12 COMMISSIONI SPECIALI

1. Il Consiglio comunale può nominare Commissioni speciali per lo studio, la valutazione e l'impostazione di interventi, progetti e piani di particolare rilevanza. Nel provvedimento di nomina viene designato il coordinatore, stabilito l'oggetto dell'incarico ed il termine entro il quale la Commissione deve riferire al Consiglio. Della Commissione possono essere chiamati a far parte anche membri esterni al Consiglio comunale, che siano esponenti delle categorie sociali ed economiche interessate alle problematiche dei lavori della Commissione, o che siano dotati di particolari competenze nella materia dei lavori.

2. Le sedute delle Commissioni sono pubbliche, salvi i casi previsti dalla legge e dal

regolamento.

## CAPO II IL SINDACO E LA GIUNTA COMUNALE

### Art. 13 IL SINDACO

1. Il Sindaco è il capo dell'amministrazione comunale, rappresenta il Comune, promuove le iniziative e gli interventi più idonei per realizzare le finalità istituzionali del Comune.
2. Esprime l'unità di indirizzo politico-amministrativo ed emana le direttive attuative del programma, degli indirizzi generali espressi dal Consiglio e delle deliberazioni della Giunta.
3. Rappresenta il Comune in giudizio e firma i mandati alle liti.
4. Nelle cerimonie ufficiali porta a tracolla della spalla destra la fascia tricolore con lo stemma della Repubblica.

### Art. 14 FUNZIONI DEL SINDACO

1. Il Sindaco convoca e presiede il Consiglio comunale, fissandone l'ordine del giorno anche sulla base delle indicazioni dei Capigruppo. Ne dirige i lavori tutelando le prerogative di ciascun Consigliere e garantendo l'esercizio effettivo delle loro funzioni.
2. Convoca e presiede la Giunta fissandone l'ordine del giorno. Promuove e coordina l'attività degli Assessori, distribuendo tra essi le attività istruttorie sulla base del programma. Invita gli Assessori a provvedere sollecitamente al compimento di specifici atti di amministrazione, riservandosi di sostituirsi ad essi ove risulti necessario.
3. Quando lo richiedano ragioni particolari può, sentita la Giunta, incaricare uno o più Consiglieri dell'esercizio temporaneo di funzioni di istruttoria e rappresentanza inerenti specifiche attività o servizi.
4. Con il concorso degli assessori, sovrintende anche con periodiche verifiche al funzionamento dei servizi e degli uffici ed all'esecuzione degli atti.
5. Assume le iniziative necessarie per assicurare che gli Uffici, i Servizi e gli Enti dipendenti dal Comune svolgano le proprie attività secondo gli obiettivi indicati dal Consiglio e in coerenza con gli indirizzi attuativi espressi dalla Giunta.
6. Rappresenta il Comune nella promozione, conclusione ed attuazione degli accordi di programma di cui all'articolo 43 L.R. 1/93. Stipula le convenzioni amministrative con altre amministrazioni o con privati, aventi ad oggetto i servizi o le funzioni comunali.

7. Emana gli atti di classificazione, le ingiunzioni, le sanzioni, i decreti, le autorizzazioni, le licenze, le abilitazioni, i nulla osta, i permessi, altri atti di consenso comunque denominati, che la legge o lo Statuto non attribuiscono alla competenza della Giunta, o del Segretario.

8. Rilascia attestati di notorietà pubblica.

9. Esercita le ulteriori funzioni che gli sono assegnate dalla legge e sovrintende ai servizi di competenza statale attribuiti al Comune. Comunica ai capogruppo le deliberazioni di cui al comma 2 dell'articolo 57 della L.R. 1/93.

10. In qualità di Ufficiale di Governo svolge le funzioni stabilite dalla legge e sovrintende ai servizi di competenza statale attribuiti al Comune.

## Art. 15 DELEGHE

1. Il Sindaco può, con atto sempre revocabile, delegare proprie attribuzioni e la firma degli atti agli Assessori, nell'ambito delle previsioni programmatiche.

2. Può delegare un Assessore od un Consigliere a rappresentare il Comune nei consorzi(\*) ai quali lo stesso partecipa, quando non possa provvedervi personalmente.

(\*) Si tratta di Consorzi diversi dal Consorzio di Valle per il quale la rappresentante è disciplinata dall'art. 31 del presente statuto.

## Art. 16 POTERI D'ORDINANZA

1. Il Sindaco, quale capo dell'Amministrazione comunale, ha il potere di emettere ordinanze per disporre l'osservanza, da parte dei cittadini, di norme di legge e dei regolamenti o per prescrivere adempimenti o comportamenti resi necessari dall'interesse generale o dal verificarsi di particolari condizioni.

2. Il Sindaco, inoltre, adotta provvedimenti contingibili ed urgenti emanando ordinanze in materia di sanità ed igiene, edilizia e polizia locale, al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità dei cittadini. Assume in questi casi i poteri ed adotta i provvedimenti previsti dalla legge.

3. Le ordinanze di cui ai precedenti commi sono contestualmente depositate presso la segreteria comunale a disposizione dei Consiglieri.

4. Gli atti di cui ai commi 1 e 2 debbono essere motivati; sono adottati nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico e con l'osservanza delle norme che regolano i procedimenti amministrativi.

5. In caso di assenza od impedimento del Sindaco, colui che lo sostituisce esercita anche le funzioni di cui al presente articolo.

6. Le forme di pubblicità degli atti suddetti e quelle di partecipazione al procedimento dei diretti interessati sono stabilite dal presente Statuto e dal regolamento, sulla base dei principi contenuti nella L.R. 31 luglio 1993, n. 13 e degli artt. 47 e 49 della L.R. 4 gennaio 1993, n. 1.

#### Art. 17 IL VICESINDACO

1. In caso di assenza o impedimento, il Sindaco è sostituito, in tutte le funzioni a lui attribuite dalla legge e dallo Statuto, dal Vicesindaco.

2. Nel caso di contemporanea assenza od impedimento del Sindaco e del Vice, ne esercita temporaneamente le funzioni l'Assessore più anziano d'età.

#### Art. 18 LA GIUNTA COMUNALE

1. La Giunta comunale è l'organo di governo del Comune ed opera per l'attuazione politico-amministrativa contenuta nel documento programmatico, nel quadro degli indirizzi generali espressi dal Consiglio.

2. Essa è composta dal Sindaco che la presiede e da quattro Assessori dei quali uno può essere scelto al di fuori del Consiglio comunale, purché in possesso dei requisiti previsti per l'elezione a consigliere ed Assessore comunale .

#### Art. 19 COMPETENZE DELLA GIUNTA

1. Spetta alla Giunta l'adozione degli atti di amministrazione che non sono riservati dalla legge alla competenza del Consiglio e che non rientrano nelle competenze, attribuite dalla legge, dallo Statuto o dai Regolamenti al Sindaco o al Segretario.

2. Essa esercita attività di iniziativa e di impulso nei confronti del Consiglio comunale, sottoponendo allo stesso proposte, formalmente redatte ed istruite, per l'adozione degli atti consiliari.

3. Riferisce, in sede di conto consuntivo, al Consiglio sull'attività svolta, sui risultati ottenuti e sullo stato di attuazione del bilancio, del programma delle opere pubbliche.

#### Art. 20

## ELEZIONE DEL SINDACO E DELLA GIUNTA

1. L'elezione del Sindaco e della Giunta comunale viene effettuata secondo le disposizioni della L.R. 30 novembre 1994, n. 3.

### Art. 21

#### FUNZIONAMENTO DELLA GIUNTA

1. La Giunta comunale esercita le proprie funzioni in forma collegiale.
2. La Giunta è regolarmente convocata con la presenza di almeno tre dei suoi componenti e delibera con voto palese, salvo diversa previsione di legge.
3. Alle sedute di Giunta partecipa, senza diritto di voto, il Segretario comunale, che ha diritto di parola in relazione alle proprie specifiche responsabilità.
4. Possono partecipare su invito alle riunioni della Giunta, per essere consultati su particolari argomenti riguardanti le loro funzioni ed incarichi e per il tempo strettamente necessario, il Revisore dei conti, i rappresentanti comunali in seno al Consorzio di Valle, gli altre rappresentanti del Comune in Enti, aziende, società per azioni, Consorzi, Commissioni ed altre persone che possono fornire elementi utili per le deliberazioni.

### Art. 22

#### GLI ASSESSORI

1. Gli Assessori concorrono, con le loro proposte ed il loro voto, all'esercizio della potestà collegiale della Giunta.
2. Verificano e controllano lo stato di avanzamento dei piani di lavori programmati, anche in relazione al settore di attività affidato alla loro responsabilità.
3. Per delega del Sindaco e sotto la propria responsabilità sovrintendono al funzionamento dei servizi e degli uffici ed all'esecuzione degli atti, nonché ai servizi di competenza statale; le deleghe relative ai servizi di competenza statale potranno essere rilasciate esclusivamente nei casi espressamente previsti dalla legge. Il loro impegno si svolge nell'ambito delle aree e dei settori di attività specificamente definiti.
4. Gli Assessori non Consiglieri esercitano le funzioni relative alla carica con le stesse prerogative, diritti e responsabilità degli Assessori consiglieri.
5. Agli Assessori spetta l'indennità di presenza fissata per i consiglieri.

### Art. 23

## DIMISSIONI, CESSAZIONE E REVOCA DEGLI ASSESSORI

1. Le dimissioni dalla carica di Assessore sono presentate al Sindaco per iscritto. Esse hanno effetto dalla data di registrazione al protocollo del Comune. Il Sindaco provvede alla sostituzione, dandone comunicazione al Consiglio nella prima seduta successiva. Ove il Sindaco proceda alla revoca od alla sostituzione di uno o più Assessori, né da comunicazione al Consiglio nella prima seduta successiva.

### Art. 24 MOZIONE DI SFIDUCIA

1. Il voto del Consiglio comunale contrario ad una proposta del Sindaco o della Giunta non comporta le loro dimissioni.
2. Quando sia presentata una mozione di sfiducia, sottoscritta da almeno un quinto dei Consiglieri assegnati al Comune, il Consiglio comunale è convocato per la votazione entro 20 giorni.
3. Sulla mozione il Consiglio comunale delibera con voto palese per appello nominale. E' approvata con la maggioranza assoluta degli aventi diritto.

## TITOLO III ORGANIZZAZIONE AMMINISTRATIVA

### Art. 25 PRINCIPI

1. L'organizzazione amministrativa del Comune ha quale riferimento ultimo e unificante il cittadino e le sue esigenze. Persegue la massima efficienza e qualità dei servizi, muovendo dai bisogni espressi dalla comunità, valorizzando in massimo grado le risorse del personale e favorendo pure la massima flessibilità delle strutture e dei dipendenti.

### Art. 26 STRUTTURE

1. Il regolamento organico del personale determina la pianta organica amministrativa del comune. La pianta organica e le eventuali modificazioni è approvata dal Consiglio comunale su proposta della Giunta.
2. La Giunta può presentare annualmente al Consiglio, in allegato al bilancio di previsione, una relazione concernente lo stato dell'organizzazione e la situazione dell'adeguatezza degli stessi in rapporto agli obiettivi, alle politiche ed alle attività del Comune e può proporre al Consiglio eventuali modifiche ed adeguamenti della dotazione organica del personale

dipendente.

## Art. 27 RAPPORTI CON IL PERSONALE

1. Il Comune promuove e realizza il miglioramento delle prestazioni del personale attraverso l'ammodernamento delle strutture, la formazione, la qualificazione professionale e la responsabilizzazione dei dipendenti.

2. Il Comune, nell'organizzazione degli uffici e del personale, realizza condizioni di pari opportunità tra uomini e donne garantendo, anche mediante l'adozione di azioni positive, il rispetto delle vigenti disposizioni in materia di parità nel lavoro.

## Art. 28 SEGRETARIO COMUNALE

1. Il segretario comunale è il funzionario più elevato in grado del Comune, è capo del personale ed ha funzione di direzione, di sintesi e di raccordo della struttura amministrativa con gli organi comunali. Esso dipende funzionalmente dal Sindaco, dal quale riceve direttive, ed al quale presta in ogni circostanza la sua collaborazione.

2. Partecipa alle riunioni del Consiglio e della Giunta, redige i relativi verbali apponendovi la propria firma.. Provvede alla pubblicazione degli atti del comune e, quando necessario, al loro invio agli organi di controllo.

3. Cura le procedure attuative delle deliberazioni e dei provvedimenti avvalendosi degli uffici competenti.

4. Presiede la commissioni giudicatrici di concorso per la copertura dei posti vacanti nell'ambito della struttura diretta.

5. Il Segretario roga nell'interesse del Comune, se richiesto dal Sindaco, gli atti consentiti dalla legge, nel qual caso la presidenza delle commissioni di gara e la stipula dei contratti è demandata al Sindaco; sempre che non sia incaricato delle funzioni di ufficiale rogante, presiede le commissioni di gara e stipula i contratti.

6. Nella veste di capo del personale e coordinatore degli uffici, provvede a dare direttive per la gestione e motivazione del personale allo scopo di favorire ed incentivare il contatto diretto con i cittadini, di rendere efficiente ed economica la gestione dell'Amministrazione comunale.

7. E' membro della commissione di disciplina.

8. Esercita ogni altra attribuzione affidatagli dalle leggi e dai regolamenti.

## TITOLO IV

## FORME COLLABORATIVE ED ASSOCIATIVE

### Art. 29

#### PRINCIPIO DI COOPERAZIONE

1. Nel quadro degli obiettivi e fini della Comunità comunale, ed in vista del suo sviluppo economico, sociale e civile, il Comune ha rapporti di collaborazione e di associazione con gli altri Comuni, in particolar modo con quelli ledrensi, con gli eventuali Enti sovracomunali e con ogni altra realtà istituzionale e con i privati, avvalendosi, nei limiti della legge, delle forme che risultino convenienti, economiche ed efficaci rispetto allo scopo prefissato.
2. In particolare, il Comune tende ad un'Unione di Valle dei Comuni ed in vista di ciò aderisce ad un unico Consorzio tra i Comuni ledrensi, in base all'art. 41 della L.R. n. 1 del 4.1.93. Il Comune può aderire inoltre a convenzioni, accordi di programma, consorzi con altri Comuni.

### Art. 30

#### UNIONE DI VALLE DEI COMUNI

1. Il Comune può dar vita ad una Unione di Valle con gli altri Comuni ledrensi allo scopo di arrivare ad una programmazione socio-economica e di sviluppo del territorio comunale, di economizzare e razionalizzare la spesa, di aumentare e migliorare la qualità dei servizi e delle strutture pubbliche, nella prospettiva di una eventuale futura fusione con tutti gli altri Comuni della Valle. In tale ottica il Consiglio comunale può approvare una dichiarazione di obiettivi e di intenti, intesa a definire la posizione del Comune nei rapporti con gli altri Comuni interessati.
2. Nel frattempo, a tale scopo, il Comune al momento dell'assunzione di decisioni che interessano anche gli altri Comuni ledrensi, può tener presente le esigenze complessive della popolazione della vallata e non solo del singolo Comune.
3. Per facilitare questo obiettivo, gli Organi del Comune, Consiglio, Giunta, Sindaco, si trovano con i rispettivi organi degli altri Comuni della valle in periodiche assemblee, al fine di favorire il confronto e la decisione sui problemi comuni e la formazione di una volontà unitaria specie per la programmazione di opere che risultino di interesse dell'intera comunità ledrense.
4. Pur avendo l'obiettivo di una programmazione socio economica e di una gestione dei servizi a livello sovracomunale, il Comune promuove il decentramento dei servizi e il pieno coinvolgimento delle realtà locali.
5. Verranno riconosciute e valorizzate le specificità e l'unicità di ogni singolo Municipio, anche di fronte alla possibile Unione di Valle dei Comuni. Per questo ogni Municipio dispone di adeguate forme di partecipazione e di consultazione e la possibilità di fornire proposte e pareri. Ogni Municipio conserva inoltre la gestione dei propri "usi civici", mantiene il proprio stemma e gonfalone, esercita le funzioni ad esso delegate dal Comune.

### Art. 31

## CONSORZIO DI VALLE E SUE FUNZIONI

1. Al Consorzio di Valle è riconosciuto il compito di gestire uno o più servizi in forma associata (di cui all'art. 41 della L.R. 1/93). Allo stesso è data facoltà di promuovere il coordinamento delle attività dei comuni ledrensi, di elaborare proposte da inviare ai Comuni stessi.
2. Sono Organi del Consorzio l'Assemblea e il Presidente. Il Presidente è eletto a maggioranza assoluta tra i componenti dell'assemblea consortile.
3. L'Assemblea del Consorzio è composta dai rappresentanti degli Enti associati, nella persona del Sindaco o di un suo delegato. L'Assemblea del Consorzio dura in carica fino alla scadenza naturale della legislatura ed esercita le proprie funzioni fino alla nomina dei successori.
4. Il Consiglio comunale può revocare uno o più dei propri rappresentanti in seno all'Assemblea con atto contenente la contestuale nomina dei nuovi.
5. Il Consiglio comunale può chiedere la convocazione dell'Assemblea, con l'espressa indicazione degli argomenti da trattare.
6. Il Comune mette a disposizione e consente che gli organi del Consorzio, per l'esercizio delle loro funzioni, si avvalgano delle proprie strutture, con modalità stabilite dallo statuto del Consorzio.
7. Al Comune devono essere trasmessi gli atti deliberativi del Consorzio unitamente a tutti gli altri atti fondamentali, compresi quelli del Presidente. Tali atti sono a disposizione di tutti i Consiglieri comunali e resi pubblici nelle forme analoghe agli atti comunali.
8. Il Comune può riconoscere al Consorzio la facoltà di coordinare gli interventi e le opere sovracomunali, in particolare nei settori della viabilità, della programmazione del territorio, della tutela dell'ambiente e della valorizzazione delle risorse naturali, delle infrastrutture scolastiche, culturali, socio assistenziali, volontaristiche, sportive, turistiche e di protezione civile; tale organismo deve possedere una organizzazione di tipo imprenditoriale.
9. Può essere riconosciuto altresì al Consorzio di Valle il compito di suggerire ai Comuni le modalità per la realizzazione degli interventi di cui al comma precedente, al fine di evitare la creazione di inutili doppioni, nello spirito di un uso oculato delle risorse che permetta di fornire servizi e strutture efficienti e rispondenti ai reali bisogni dell'intera comunità ledrense. In tale ottica il Presidente del Consorzio potrà richiedere al Comune la bozza del bilancio di previsione prima dell'approvazione da parte del C.C.
10. Sarà compito del Consorzio di Valle, con le modalità stabilite dal proprio statuto, esaminare il bilancio di previsione e le opere sovracomunali in esso previste, unitamente ai bilanci degli altri Comuni. Il parere, corredato di tutti i suggerimenti e le indicazioni che il Consorzio riterrà di avanzare riguardo le opere sovracomunali, in particolare sulla opportunità o meno della loro realizzazione, o sulla necessità che a questa concorrano unitariamente tutti i Comuni, sarà inserito fra gli atti relativi all'approvazione del bilancio di previsione, in visione ai Consiglieri comunali.

## CONSORZI

1. Oltre al Consorzio di valle il Comune può partecipare a Consorzi con altri Comuni ed Enti Pubblici, al fine di organizzare e gestire servizi rilevanti sotto il profilo sociale ed economico, qualora ragioni di maggior efficienza e di economia di scala ne rendano conveniente la conduzione in forma associata, ed appaia insufficiente lo strumento della semplice convenzione.
2. L'adesione al Consorzio è deliberata dal Consiglio comunale mediante approvazione, a maggioranza assoluta degli aventi diritto, della convenzione costitutiva e dello statuto del Consorzio.
3. Il Sindaco sente la Giunta comunale sugli argomenti posti all'ordine del giorno dell'Assemblea consortile. Qualora l'urgenza non lo consenta, informa delle questioni trattate la Giunta nella seduta successiva.
4. Il Sindaco può delegare all'Assemblea consortile, in sua vece, il vice Sindaco o persona di sua fiducia e di provata competenza e professionalità.
5. Gli atti fondamentali del Consorzio, sono trasmessi ai Comuni a disposizione dei Consiglieri Comunali e, su richiesta, della cittadinanza.

## Art. 33 CONVENZIONI

1. Il Comune promuove la collaborazione, il coordinamento e l'esercizio associato di funzioni e servizi determinati che non richiedano la creazione di strutture Amministrative permanenti, mediante apposite convenzioni con Enti Locali, in particolare con gli altri Comuni della valle o soggetti privati, stipulate ai sensi dell'art. 40, comma 2, della L.R. 4/1/93, n. 1.
2. Il Comune può prevedere l'utilizzo dello strumento della convenzione per la gestione di servizi, strutture o per la realizzazione di opere pubbliche che interessano altri Comuni della Valle o comunque abbiano una valenza sovracomunale.
3. Con l'approvazione della convenzione il Consiglio comunale indica le ragioni tecniche, economiche e di opportunità che ne rendono utile e vantaggiosa la stipulazione.
4. Nell'ambito dei servizi sociali, il Comune può stipulare particolari convenzioni, privilegiando le organizzazioni del volontariato, della cooperazione sociale. Analoghe convenzioni possono venir stipulate con associazioni culturali, sportive, e le imprese private operanti sul territorio.

## Art. 34 PROGRAMMAZIONE E COOPERAZIONE

1. Il Comune realizza le proprie finalità adottando il metodo e gli strumenti della programmazione.

2. Il Comune concorre alla determinazione degli obiettivi contenuti nei programmi dello Stato, della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige, della Provincia Autonoma di Trento avvalendosi dell'apporto delle formazioni sociali ed economiche operanti nel suo territorio.

3. I rapporti con gli altri Comuni, con la Regione e con la Provincia sono informati ai principi di cooperazione, complementarità e sussidiarietà tra le diverse sfere di autonomia, nonché alla massima efficienza ed efficacia, per raggiungere la maggiore utilità sociale delle proprie funzioni e dei servizi di competenza.

## TITOLO V SERVIZI PUBBLICI

### Art. 35 PRINCIPI

1. Il Comune può prevedere e promuovere la gestione unitaria dei servizi di valle nelle forme che il Consiglio comunale riterrà opportuno.

2. Il Comune può accettare e promuovere la collaborazione con i privati, anche affidando ad essi la gestione di quei servizi che possono in tal modo essere svolti con maggior efficienza ed efficacia.

3. Il Comune si propone di garantire il più ampio soddisfacimento delle esigenze degli utenti e valorizza la loro partecipazione anche istituendo appositi organismi o accogliendo forme spontanee di autoorganizzazione. Fissa modalità e termini per le osservazioni degli utenti e delle loro associazioni sulla gestione del servizio.

4. Il Comune riconosce il valore sociale delle organizzazioni del volontariato e della cooperazione nella individuazione dei bisogni sociali, civili, culturali, nonché nella risposta ad essi, e ne favorisce lo sviluppo, il sostegno e la collaborazione. Assicura al volontariato la partecipazione alla programmazione e il concorso alla realizzazione degli interventi pubblici.

5. In ogni caso i servizi debbono risultare facilmente accessibili, garantire standard qualitativi conformi agli obiettivi stabiliti, assicurare pienamente l'informazione degli utenti sui loro diritti e doveri, sulle condizioni e le modalità di accesso, controllare e modificare il proprio funzionamento in base a criteri di efficacia ed efficienza.

6. Il Comune può riconoscere al Consorzio di Valle la possibilità di partecipare alla gestione di servizi con valenza superiore alla valle, anche tramite Aziende Speciali o le altre forme collaborative che si riterranno più opportune.

### Art. 36 FORME DELLA GESTIONE

1. La forma e le modalità di gestione sono scelte e attuate sulla base di espresse valutazioni

comparative delle diverse possibilità, in termini di efficienza, efficacia ed economicità.

#### Art. 37 GESTIONE IN ECONOMIA

1. Sono gestiti direttamente in economia dal singolo Comune o con convenzioni fra i Comuni di valle i servizi che, in ragione della dimensione o della tipologia delle prestazioni, non richiedono strutture dotate di piena autonomia gestionale.
2. Le deliberazioni istitutive del servizio individuano le modalità di organizzazione e finanziamento sulla base di una stima analitica dei costi e delle risorse organizzative e tecniche necessarie.
3. La Giunta può stabilire procedure per il controllo economico di gestione.
4. Essa, se richiesta, riferisce annualmente al Consiglio in sede di approvazione del conto consuntivo, sull'andamento, la qualità ed i costi di ciascuno dei servizi resi in economia, esponendo altresì l'orientamento dell'Amministrazione in relazione alle osservazioni e proposte eventualmente formulate dagli utenti o loro associazioni.
5. Nella relazione al conto consuntivo il Revisore dei Conti può esprimere e rilievi e proposte per una migliore efficienza, produttività ed economicità della gestione dei servizi.

#### Art. 38 SERVIZI IN CONCESSIONE

1. Sono svolti mediante concessioni i servizi che, per il loro contenuto imprenditoriale e le loro caratteristiche tecniche ed economiche appaiano meglio organizzabili in tale forma, anche in relazione alle esigenze degli utenti e a criteri di economicità.
2. I concessionari sono scelti con procedimenti concorsuali, sulla base di requisiti tecnici ed imprenditoriali, ferme le preferenze di legge a parità di condizioni.
3. Nel disciplinare di concessione sono stabiliti gli obblighi del concessionario, in particolare in ordine al rispetto degli indirizzi fondamentali del Comune, al livello ed alla qualità delle prestazioni, alla verifica dei risultati.
4. Il concessionario garantisce i diritti, le prestazioni e le informazioni che spettano agli utenti, nei modi previsti dal regolamento e dal disciplinare.

#### Art. 39 PARTECIPAZIONE A SOCIETA' DI CAPITALI

1. Il Comune può partecipare a società di capitali aventi per oggetto lo svolgimento di attività di pubblico interesse.

2. Il Comune aderisce alla società mediante motivata deliberazione assunta dal Consiglio comunale a maggioranza assoluta dei componenti, con la quale è determinata la quota di partecipazione e le condizioni statutarie cui questa sia eventualmente subordinata.

3. Il Sindaco cura gli adempimenti necessari per l'attuazione della partecipazione, riferendone al Consiglio. Esercita i diritti spettanti al Comune come socio e partecipa all'Assemblea. Qualora non possa intervenire personalmente delega il Vice Sindaco o, in caso di impossibilità di questi, un altro componente della Giunta.

4. Il Sindaco sente la Giunta comunale sugli argomenti posti all'ordine del giorno dell'Assemblea. Qualora l'urgenza non lo consenta, informa delle questioni trattate la Giunta nella seduta successiva. Relaziona se richiesto al Consiglio comunale sull'andamento e sulla partecipazione alla società.

5. E' riservata al Consiglio comunale ogni determinazione spettante al Comune sulle modifiche statutarie della società, sulla partecipazione ad aumenti di capitale, sulla dismissione della partecipazione.

## TITOLO VI PARTECIPAZIONE POPOLARE

### Art. 40 PRINCIPI

1. Il Comune garantisce la partecipazione democratica di tutti i cittadini all'attività dell'Ente al fine di assicurarne il buon andamento, l'imparzialità e la trasparenza.

2. Il Comune privilegia le libere forme associative e le organizzazioni di volontariato incentivandone l'accesso alle strutture e ai servizi dell'ente e considera la partecipazione uno strumento efficace che consente agli Organi istituzionali di assumere decisioni responsabili e coerenti con le esigenze della comunità.

3. L'Amministrazione comunale può promuovere, secondo esigenza, rapporti stabili di collaborazione e consultazione con tutte le forme associative, i comitati di gestione, le aziende speciali e le agenzie ambientali, le associazioni culturali, religiose, economiche, turistiche operanti sul territorio.

### Art. 41 GEMELLAGGI

1. Il Comune di Tiarno di Sopra nell'obiettivo di favorire la promozione di una cultura e di una coscienza sovranazionale può instaurare rapporti di gemellaggio con altri popoli o collettività, sostenendo, prioritariamente, vincoli di solidarietà sul piano culturale, umano,

sociale ed economico, tendenti alla costruzione dell'Europa dei cittadini.

#### Art. 42 STRUMENTI

1. Al fine di promuovere e garantire la partecipazione democratica dei cittadini e di valorizzare le autonome forme associative sono previsti i seguenti istituti di partecipazione:

- a) valorizzazione delle libere forme associative;
- b) promozione di organismi di partecipazione;
- c) consultazioni popolari e referendum;
- d) istanze, petizioni, proposte;
- e) Difensore Civico.

#### Art. 43 LIBERE FORME ASSOCIATIVE

1. Il Comune valorizza le libere forme associative operanti sul proprio territorio e ne sostiene l'azione, erogando forme di incentivazione con apporti sia di natura finanziario-patrimoniale, compatibilmente con le proprie risorse, che tecnico-professionale e organizzativo, quando essa sia preordinata ad iniziativa di servizio e promozione nei settori della tutela dell'ambiente e della salute, della solidarietà e dell'assistenza, della cultura, della religione e dell'arte, della scuola e della ricerca, dello sport e dello spettacolo, del folclore, delle tradizioni locali.

2. Il Comune può adottare un regolamento, anche con l'eventuale accordo degli altri Comuni ledrensi per incentivare l'attività delle associazioni a carattere sovracomunale.

3. Le associazioni, se richieste, sono tenute a presentare lo statuto o l'atto costitutivo, i nominativi di coloro che ricoprono cariche sociali ed una relazione sull'attività svolta e che intendono svolgere.

4. Qualora venga realizzata l'Unione di Valle verrà costituito presso la stessa un unico albo delle associazioni che sarà valido per tutti i Comuni.

#### Art. 44 ORGANISMI DI PARTECIPAZIONE - ASSEMBLEE

1. Il Consiglio Comunale, la Giunta e il Sindaco organizzano se richiesti, la partecipazione dei cittadini a livello comunale per problemi di rilevanza generale.

2. Assemblee generali possono essere promosse anche su richiesta di comitati, associazioni locali e dalla popolazione con domanda sottoscritta da almeno il 30% dei cittadini con più di 16 anni, residenti nel Comune. La domanda inviata al Sindaco deve contenere l'ordine del giorno, la data e l'ora in cui l'assemblea deve essere convocata. L'ordine del giorno deve contenere un solo tema che deve interessare la popolazione o il territorio comunale.

3. La convocazione è disposta dagli organi, di cui al secondo comma del presente articolo, nel modo più semplice, attraverso manifesti murali appesi anche nei locali pubblici con l'indicazione del giorno, ora e luogo dell'assemblea, nonché l'argomento di discussione. Il Sindaco può decidere una data diversa da quella indicata nella domanda qualora lo richiedano serie ragioni organizzative. In questo caso l'assemblea dovrà essere convocata entro 20 gg. dalla data indicata nella domanda e per la stessa ora richiesta dai sottoscrittori.

4. Se il tema all'ordine del giorno dell'Assemblea generale riguarda un servizio offerto nel territorio comunale, tutti i diritti di iniziativa e di intervento previsti dalle norme precedenti sono attribuiti anche a chiunque, pur non residente nel Comune, sia fruitore del servizio.

#### Art. 45

#### ORGANISMI DI CONSULTAZIONE POPOLARE - REFERENDUM

1. Quale strumento di democrazia diretta, al fine di sollecitare manifestazioni di volontà che devono trovare sintesi nell'azione amministrativa possono essere indetti referendum consultivi e propositivi in relazione a problemi e materie di competenza locale.

2. E' ammesso il referendum anche su proposte di deliberazione di iniziativa popolare.

3. Sono ammessi referendum anche su questioni locali e extracomunali a rilevanza generale, interessanti l'intera collettività comunale.

4. Non possono essere indetti referendum in maniera di:

a) tributi locali, tariffe;

b) materie che sono state oggetto di consultazione referendarie nei due anni precedenti;

c) il bilancio preventivo, il conto consuntivo, il piano pluriennale di investimenti;

d) i provvedimenti inerenti a elezioni, a nomine, a designazioni, a revoche, e a decadenze;

e) i provvedimenti concernenti il personale comunale;

f) i regolamenti interni per il funzionamento del Consiglio comunale;

g) i provvedimenti inerenti le assunzioni di mutui, le emissioni di prestiti e l'applicazione di tributi;

h) qualunque atto dovuto dall'amministrazione in forza di disposizioni vigenti emanate da altri Enti.

5. I referendum non possono aver luogo in coincidenza con altre operazioni di voto. Essi

possono essere sospesi o revocati dal Sindaco qualora si presentino le seguenti circostanze: promulgazione di una legge che modifichi la materia referendaria; lo scioglimento del Consiglio Comunale; il recepimento della proposta dei promotori da parte del Consiglio Comunale.

6. Il Consiglio Comunale non può deliberare sulla materia del referendum nei 10 giorni antecedenti la data della consultazione.

7. Il referendum può essere richiesto dal 30% degli elettori per il Consiglio Comunale con un minimo di 180 persone. Hanno diritto al voto i cittadini iscritti nelle liste elettorali.

8. Anche in assenza di richieste, il referendum può essere disposto dal Consiglio Comunale con deliberazione approvata a maggioranza assoluta dai Consiglieri assegnati.

9. I promotori, prima di procedere alla raccolta delle firme necessarie, devono sottoporre il quesito referendario al Segretario Comunale e in seconda istanza al Difensore Civico, per farne valutare la chiarezza e l'ammissibilità e riceverne il parere entro 15 giorni. Questa norma non si applica in caso di referendum proposto dal Consiglio Comunale. I firmatari hanno 60 giorni di tempo per raccogliere le firme.

10. Le firme sono raccolte presso gli uffici comunali, il Segretario Comunale, o un notaio.

11. Il quesito referendario deve essere formulato con brevità e chiarezza per consentire la più ampia comprensione in modo tale che i votanti possano esprimere la propria opinione semplicemente con un assenso o un dissenso.

12. La richiesta di referendum va presentata al Sindaco accompagnata dalle firme necessarie. Il Sindaco entro 10 giorni con l'aiuto della segreteria verifica la validità delle firme. Se il numero delle firme valide è inferiore a quello richiesto il Sindaco ne dà tempestiva comunicazione ai promotori, i quali hanno l'onere di integrare la richiesta entro 10 giorni. A conclusione di tale verifica il Sindaco indice il referendum.

13. Il referendum è indetto entro 60 giorni dalla presentazione della richiesta, fissando la data della consultazione in un giorno festivo.

14. Il referendum ha validità se votano almeno il 50% più uno degli elettori e se è raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi.

15. Entro 60 giorni dalla proclamazione del risultato referendario da parte del Sindaco, il Consiglio delibera i relativi e conseguenti atti di indirizzo. Il mancato recepimento delle indicazioni referendarie deve essere deliberato, con adeguate motivazioni, dalla maggioranza dei Consiglieri assegnati al Comune.

16. La Giunta, nelle materie di sua competenza, può consultare la popolazione attraverso qualsiasi mezzo idoneo a fornire un quadro attendibile delle opinioni correnti.

#### Art. 46 ISTANZE

1. I cittadini, le associazioni, i comitati e gli altri soggetti interessati possono rivolgere al Sindaco istanze in merito a specifici aspetti dell'attività amministrativa.

2. La risposta all'istanza viene fornita entro il massimo di 30 giorni dal Sindaco, o dal Segretario comunale, o dal dipendente responsabile a seconda della natura politica o gestionale dell'aspetto sollevato.

3. Le istanze vanno rivolte al Sindaco in forma scritta e firmate. Il Sindaco affiderà le istanze, le petizioni, le proposte agli organi competenti per materia che, potendosi avvalere degli uffici e di contributi esterni dovranno esaminare ed esprimere un parere sulla questione entro il termine stabilito nel comma precedente. Solo nel caso che l'istanza sia rivolta al Consiglio Comunale il termine è elevato a 60 giorni. La risposta deve essere comunicata per iscritto al soggetto interessato in ordine alle decisioni assunte e ai successivi eventuali sviluppi procedurali con l'indicazione degli uffici preposti e responsabili. Tutte le richieste di istanze e le relative risposte sono di pubblica visione.

4. In caso di impossibilità a fornire la risposta entro il termine di cui al comma precedente, deve essere comunicata al richiedente la ragione dell'impedimento.

#### Art. 47 PETIZIONI

1. Tutti i cittadini possono rivolgersi in forma collettiva agli organi dell'Amministrazione per sollecitarne l'intervento su questioni di interesse generale o di comune necessità.

2. L'organo competente esamina la questione e, entro trenta giorni dalla presentazione, predispone gli interventi necessari o l'archiviazione del procedimento con provvedimento motivato.

3. In difetto ciascun Consigliere può chiedere la discussione della questione in Consiglio. Il Sindaco pone la petizione all'ordine del giorno della prima seduta del Consiglio successiva alla richiesta.

#### Art. 48 PROPOSTE

1. Il 30% dei cittadini con più di 18 anni possono avanzare proposte per l'adozione di provvedimenti amministrativi. In ogni proposta devono essere indicate le persone che rappresentano i firmatari, in un numero non superiore a cinque.

2. Il Sindaco trasmette le proposte, entro 30 giorni dalla presentazione, all'organo competente, corredandole del parere del Segretario e dei responsabili dei servizi interessati, nonché dell'attestazione relativa alla copertura finanziaria.

3. L'organo competente, sente i rappresentanti dei proponenti entro 30 giorni dalla trasmissione della proposta e delibera entro 60 giorni dalla trasmissione delle stesse da parte del Sindaco.

4. Qualora tra l'Amministrazione comunale ed i rappresentanti dei promotori, nel perseguimento del pubblico interesse, siano raggiunte intese sul contenuto del

provvedimento cui si riferisce la proposta, di esse è dato atto in apposito verbale.

5. Gli uffici comunali collaborano con i proponenti fornendo ogni informazione sia sugli aspetti sostanziali che su quelli formali e procedurali, nei limiti di legge e compatibilmente con le proprie competenze e carico di lavoro.

6. Nel caso in cui la proposta riguardi situazioni di carattere limitato ad una parte del territorio, sarà sufficiente la sottoscrizione di almeno il 30% dei cittadini con più di 18 anni di quell'ambito territoriale.

7. Anche per le proposte valgono le norme stabilite nei due articoli precedenti.

#### Art. 49 DIFENSORE CIVICO

1. Il Difensore Civico svolge un ruolo di garante dell'imparzialità e del buon andamento dell'amministrazione comunale. Su denuncia degli interessati o sulla base di notizie pervenute, si attiva per accertare e, se possibile, eliminare abusi, disfunzioni, carenze e ritardi dell'amministrazione comunale e degli enti dipendenti. Esso opera in piena indipendenza ed autonomia, al di fuori di ogni dipendenza gerarchica o funzionale rispetto ad altri organi del Comune. L'utilizzo del Difensore Civico è gratuito per il cittadino.

2. La funzione di difensore civico viene esercitata mediante affidamento convenzionato al difensore civico provinciale, a norma di legge.

#### TITOLO VII PRINCIPI DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA

#### Art. 50 DISCIPLINA DEI PROCEDIMENTI

1. Per ciascun tipo di procedimento il termine massimo entro cui deve concludersi è di 60 giorni, salvi i casi in cui un diverso termine è fissato dalla legge o da regolamento. Il termine decorre dal ricevimento della domanda o dall'avviso d'ufficio del procedimento.

2. Il termine di cui al precedente comma, è portato a conoscenza del pubblico mediante appositi avvisi negli uffici cui il pubblico accede per la richiesta del provvedimento ed è indicato nella comunicazione di avvio del procedimento.

3. Nel caso che non risulti possibile il rispetto del termine, il responsabile del procedimento è tenuto a dare conto con un proprio atto delle ragioni del ritardo; tale atto va inserito nel fascicolo del procedimento.

4. Il responsabile cura l'istruttoria del procedimento in modo che essa si svolga con tempestività ed efficacia.

5. Le pratiche sono trattate e definite secondo l'ordine cronologico di presentazione. Deroghe all'ordine cronologico di trattazione possono essere disposte con atto motivato, da inserire tra gli atti della procedura, dal Sindaco o dall'Assessore competente.

6. Eventuale richiesta di documentazione integrativa sono rivolte al destinatario in un unico atto, dove sono rilevate tutte le carenze di documentazione riscontrate, ed entro 20 giorni dal ricevimento della documentazione integrativa, deve concludersi il procedimento, se a causa delle richieste stesse non è stato possibile rispettare il termine originario di 60 giorni.

7. Non possono essere richiesti documenti o comunque elementi informativi di cui l'Amministrazione comunale sia già in possesso.

8. Il Comune può dotarsi di un apposito regolamento disciplinante i procedimenti amministrativi più ricorrenti.

#### Art. 51

### MOTIVAZIONE DEGLI ATTI ED ISTRUTTORIA PUBBLICA

1. Gli atti del Comune, comprese le deliberazioni di concludere convenzioni o contratti, sono motivati con l'indicazione delle ragioni di fatto e di diritto, nonché delle ragioni di interesse pubblico che rendano opportuni gli atti discrezionali.

#### Art. 52

### PARERI DEI RESPONSABILI

1. I pareri dei responsabili sulla legittimità, regolarità tecnica e contabile delle deliberazioni previsti dalla legge sono inseriti nella deliberazione, della quale formano parte integrante. I pareri negativi sono specificamente motivati.

2. Quando le deliberazioni si discostano dal parere degli addetti responsabili, ne sono analiticamente indicate le ragioni.

#### Art. 53

### STRUMENTI DI PARTECIPAZIONE

1. La partecipazione dei cittadini riguardo agli atti amministrativi di loro interesse può essere assicurata mediante:

a) comunicazione scritta in ordine all'avvio del procedimento, sempre che, per il numero dei destinatari, la comunicazione personale non sia possibile o risulti particolarmente gravosa, e debba essere sostituita da altre forme di pubblicità idonee a garantire l'informazione agli interessati. Nella comunicazione debbono essere indicati: l'Amministrazione competente, l'oggetto del procedimento promosso, la data di avvio e termine del procedimento, l'ufficio e la persona responsabile del procedimento, l'ufficio in cui si può prendere visione degli atti;

- b) audizione del cittadino, o della rappresentanza dei cittadini coinvolti nel procedimento, da parte degli organi competenti;
- c) comunicazione del provvedimento assunto, nelle forme stabilite per la comunicazione dell'avvio del procedimento.

2. I soggetti legittimati ad intervenire nel procedimento hanno facoltà di presentare memorie e documenti entro 20 giorni dall'avvio del procedimento; di partecipare direttamente o attraverso propri delegati agli eventuali accertamenti tecnici; di accedere a tutti gli atti e di averne copia gratuita attraverso procedure semplificate entro 5 giorni.

#### Art. 54 SPECIALI FORME DI PUBBLICITA'

1. Il Segretario comunale assicura che siano posti a disposizione, per la loro libera consultazione, una volta adottati, i seguenti atti:

- a) lo Statuto;
- b) i regolamenti;
- c) il bilancio comunale e i documenti annessi;
- d) i piani urbanistici, il piano del commercio e tutti gli atti di programmazione e di pianificazione del Comune;
- e) ogni altro atto generale e fondamentale, che in base a delibera del Consiglio comunale debba essere posto alla libera consultazione dei cittadini.

#### Art. 55 DIRITTO DI ACCESSO

1. Tutti i cittadini singoli o associati possono accedere ai documenti amministrativi del Comune, delle aziende, Enti, istituzioni da esso dipendente nonché, sulla base di apposita clausola, del capitolato o della convenzione, dei concessionari dei servizi comunali.

2. Tutti gli atti del Comune sono pubblici, ad eccezione di quelli riservati per espressa disposizione di legge o per effetto di una temporanea e motivata dichiarazione del Sindaco, comunicata per iscritto entro 15 giorni, che ne vieti l'esibizione, qualora la loro diffusione possa pregiudicare il diritto alla riservatezza delle persone, di enti, di gruppi o di imprese.

3. Sulla richiesta di visione si provvede, nell'orario e con le modalità stabilite, con la massima sollecitudine. Al rilascio delle copie si provvede con sollecitudine, nei limiti della disponibilità dei mezzi e previo il pagamento delle somme dovute dalle vigenti

disposizioni di legge o regolamento.

#### Art. 56

### ATTIVITA' SOGGETTE A COMUNICAZIONE O A SILENZIO ASSENSO

1. Nei casi previsti dalla legge, trascorsi 60 giorni senza che l'organo abbia comunicato al soggetto medesimo una decisione di divieto o di sospensione per esigenze istruttorie, le attività di soggetti interessati, subordinate al consenso dell'amministrazione comunale, possono essere iniziate.
2. Nei casi consentiti dalla legge le domande di autorizzazione o di altri provvedimenti facoltizzanti si ritengono accolte, salvi ulteriori provvedimenti, quando siano trascorsi 60 giorni senza che sia stato adottato sulla domanda e comunicato al soggetto interessato alcun provvedimento motivato di diniego o di sospensione per esigenze istruttorie.

#### Art. 57

### ACCORDI SUI PROVVEDIMENTI

1. Quando, nei casi consentiti dalla legge, l'amministrazione comunale intenda concludere accordi sul contenuto discrezionale del provvedimento o accordi sostitutivi di esso, il responsabile del procedimento comunica la bozza di accordo ai soggetti che partecipano al procedimento o vi sono intervenuti, nonché al consiglio comunale.
2. Nei successivi 20 giorni, ciascuno degli interessati può formulare osservazioni e opposizioni. In presenza di opposizioni l'accordo non è stipulato, salvo che l'opposizione sia ritenuta ingiustificata con motivata deliberazione della Giunta comunale.
3. Gli accordi stipulati a norma del presente articolo sono comunicati al Consiglio nella prima adunanza successiva e sono portati a conoscenza del pubblico.

### TITOLO VIII

## GESTIONE FINANZIARIA

#### Art. 58

### CRITERI GENERALI

1. La gestione finanziaria del Comune si fonda sul principio della certezza delle risorse, proprie e trasferite, nell'ambito delle leggi sulla finanza pubblica.
2. Il Comune esercita la potestà impositiva e decisionale autonoma nel campo delle imposte, delle tasse e delle tariffe, nei limiti stabiliti dalla legge, secondo criteri di giustizia e nel perseguimento dei fini statutari.

3. Le tariffe e i corrispettivi per i servizi pubblici sono fissati, di norma, secondo il criterio della tendenziale copertura dei costi di gestione.
4. Nella determinazione delle tariffe dei servizi di stretta necessità sociale, il Comune può tenere conto della capacità contributiva degli utenti.
5. Nel decidere l'assunzione di personale, il Comune deve tener conto ed indicare espressamente i costi aggiuntivi e le fonti di copertura nel bilancio di previsione. In caso di trasferimento o delega di competenze, va privilegiata la mobilità di personale rispetto a nuove assunzioni.

#### Art. 59

### BILANCIO E PROGRAMMAZIONE

1. Il Consiglio comunale approva il Bilancio di previsione per l'anno successivo, redatto in termini di competenza e di cassa, osservando i principi di universalità, veridicità, unità, integrità, specificazione, pareggio finanziario ed equilibrio economico, flessibilità, pubblicità, in seduta pubblica e con il voto favorevole della maggioranza dei Consiglieri assegnati. Unitamente al bilancio di previsione viene approvato l'elenco delle opere pubbliche.
2. La gestione contabile del Comune è disciplinata dalle vigenti leggi in materia e dalle norme statutarie.
3. Il bilancio è corredato da una relazione previsionale e programmatica. Il bilancio di previsione, il bilancio pluriennale e la relazione previsionale sono redatti in modo da consentirne la lettura dettagliata ed intellegibile per programmi, servizi ed interventi.
4. Gli impegni di spesa sono assunti previa attestazione di ragioneria della esistenza e sufficienza della copertura finanziaria.
5. I risultati di gestione sono rilevati mediante contabilità economica e dimostrati nel rendiconto, comprendente il conto del bilancio e il conto del Patrimonio. Alla elaborazione della contabilità si perviene sulla base di una rilevazione generale del patrimonio mobiliare e immobiliare dell'Ente.
6. Al conto consuntivo è allegata una relazione contenente, tra l'altro, la valutazione di efficacia dell'azione svolta e dei risultati conseguiti in rapporto ai programmi deliberati.

#### Art. 60

### IL REVISORE DEI CONTI

1. Il Revisore è organo ausiliario tecnico-consultivo del Comune, ed è eletto dal Consiglio comunale in conformità all'art. 35 della L.R. 4 gennaio 1993, n. 1.

2. Il Revisore dura in carica tre anni ed è rieleggibile, per una sola volta. Non è revocabile salvo che non adempia, secondo le norme di legge e di statuto, al suo incarico. Qualora durante il triennio il Revisore venga a cessare, per dimissioni o altra causa, il Consiglio comunale provvede alla sua sostituzione. Il subentrante resterà in carica solo per il restante periodo del triennio.
3. Il compenso spettante al Revisore è deliberato all'atto della nomina, nel rispetto dei limiti stabiliti dall'art. 35 della L.R. 4 gennaio 1993, n. 1.
4. Il Revisore esercita la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione e collabora con il Consiglio comunale nella sua funzione di controllo ed indirizzo secondo le modalità definite dal presente statuto e dal regolamento.
5. Il Revisore, nell'esercizio delle sue funzioni, ha diritto di accesso agli atti e documenti del Comune, ed ha facoltà di partecipare, senza diritto di voto, alle sedute del Consiglio e, se richiesto formalmente a quelle della Giunta limitatamente per gli argomenti connessi alle sue funzioni.
6. Può formulare, anche autonomamente dalla relazione sul rendiconto, rilievi e proposte per conseguire efficienza, produttività ed economicità di gestione.
7. Fornisce al Consiglio, su richiesta, elementi e valutazioni tecniche al fine dell'esercizio del compito di indirizzo e controllo del Consiglio medesimo.
8. Esprime parere sulla proposta di bilancio di previsione e sui documenti allegati nonché sulle variazioni di bilancio.

#### Art. 61

### CONTROLLO DI GESTIONE

1. Il Comune in prospettiva di un controllo di gestione, dota i propri uffici e servizi degli strumenti organizzativi necessari al controllo di gestione, quale processo interno di analisi, valutazioni e proposte rivolte ad assicurare l'utilizzazione delle risorse nel modo più efficiente, efficace ed economico.
2. Il Consiglio può indicare obiettivi e standard di prestazione da raggiungere.
3. I risultati del controllo di gestione e del raggiungimento degli obiettivi e degli standard prefissati, possibilmente esplicitati in una apposita relazione della Giunta, sono messi a disposizione del revisore dei conti e presentati al Consiglio comunale per l'approvazione insieme al conto consuntivo.

#### TITOLO XI

### NORME TRANSITORIE E FINALI

#### Art. 62

## NORME TRANSITORIE E FINALI

1. Il presente statuto e le sue successive modificazioni ed integrazioni entrano in vigore il trentesimo giorno successivo alla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige.
2. I regolamenti comunali restano in vigore, in quanto compatibili con le norme statutarie, sino all'approvazione dei nuovi.
3. I regolamenti devono essere sottoposti a forme di pubblicità che ne consentano l'effettiva conoscibilità. Essi debbono essere accessibili a chiunque intenda consultarli.
4. Copia dello statuto viene fornita, a richiesta, a tutte le famiglie residenti, agli Organismi ed agli Enti operanti sul territorio comunale.